

## ISTRUZIONI OPERATIVE DNSH

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO “DNSH – *DO NO SIGNIFICANT HARM*”  
NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI FINANZIATI DAL PNRR  
(versione 16/01/2024)

### MODIFICHE APPORTATE ALLA PRESENTE VERSIONE

- Revisione paragrafo 4, Missione 5 - Inclusione e Coesione - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo.....	3
3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH .....	9
Fase <i>ex ante</i> – Selezione ed affidamento .....	9
Fase <i>ex post</i> - Esecuzione e chiusura degli interventi .....	12
Focus Criteri Ambientali Minimi e Progetti in essere .....	13
Focus Rendicontazione attraverso ReGiS.....	13
4. Missione 5 - Inclusione e Coesione - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH.....	14
5. Conservazione della documentazione.....	15
6. Conclusioni .....	16
ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 5 - Inclusione e Coesione .....	16

## 1. Premessa

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni operative per la verifica del rispetto del principio del **DNSH (*Do No Significant Harm*)** negli interventi che ricadono sotto la responsabilità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo scopo principale è di garantire una metodologia univoca e trasparente nelle procedure e negli strumenti adottati, in conformità a quanto riportato nella normativa euro-unitaria e nella Guida Operativa del MEF.

Dopo aver inquadrato il principio dal punto di vista normativo ed operativo, il documento mira a fornire **indicazioni per l'attuazione e verifica del DNSH specifiche per la Missione 5 – Coesione e inclusione**.

Allo scopo di semplificare l'azione dell'Amministrazione e dei Soggetti attuatori, il documento raccoglie in allegato gli **strumenti utili per la verifica DNSH** sulla base della Guida del MEF: Schede Tecniche per la verifica, check-list, Dichiarazione e Attestazione DNSH.

## 2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo

Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le indicazioni contenute nel presente allegato derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento di seguito elencati:

- Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RRF);
- Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma *InvestEU* e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 (Regolamento *InvestEU*);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, relativa a *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e allegato riveduto;
- CAM "Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni" (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022);

- CAM “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
- CAM “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- CAM “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio” (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);
- CAM “Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021);
- Schede di autovalutazione delle misure di riferimento<sup>1</sup> che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell'11 agosto 2022 relativa a “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
- Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 33/2022);
- *Vademecum* DNSH di Fondazione IFEL - Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica<sup>2</sup>.

Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: *tagging* climatico/ambientale e il principio “*non arrecare un danno significativo*” (*Do No Significant Harm* – DNSH).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RFF), all'art. 18 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio del DNSH, ossia di **non arrecare danno significativo all'ambiente** in base a quanto previsto dagli obiettivi individuati nell'Accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

---

<sup>1</sup> Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html) (<https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>).

<sup>2</sup> Il *Vademecum* di Fondazione IFEL fornisce spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH. Il *Vademecum* è consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>.

In particolare, il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, al par. 4, lettera e) dell'art. 18 prevede che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI dello stesso regolamento. Tale allegato fornisce un elenco di "campi di intervento" cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%, in funzione dei quali è determinato il "tagging climatico" di ogni misura del PNRR.

Il Regolamento (UE) 241/2021, inoltre, dispone che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia<sup>3</sup> (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF), il quale specifica l'ambito di definizione di "danno significativo" che può essere apportato da un'attività economica a ciascuno dei 6 obiettivi ambientali di cui all'art.9 dello stesso Regolamento, ovvero:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un'economia circolare;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascuno degli obiettivi ambientali, il Regolamento Tassonomia abilita la Commissione a stabilire c.d. "criteri di vaglio tecnico" attraverso l'emanazione di atti delegati, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di riferimento e che questa non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.<sup>4</sup>

Ai fini di agevolare gli Stati membri nella **valutazione e presentazione del principio DNSH** nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento<sup>5</sup>. Il dettaglio delle valutazioni che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH relative agli investimenti di competenza, è riportato nelle "**Schede di Autovalutazione**", le quali indicano se:

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>)

<sup>4</sup> Al momento della pubblicazione del presente documento, ad integrazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato emanato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

<sup>5</sup> Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT))

- l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con *tagging* climatico al 100);
- l'investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), con **Circolare del 30.12.2021, n. 32**, ha diramato la **Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente**<sup>6</sup>. A seguito dell'ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR e al fine di fornire indicazioni maggiormente coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari, il MEF-RGS, con **Circolare del 13.10.2022, n. 33**, ha trasmesso l'**Aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)**<sup>7</sup> di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

Nella Circolare il MEF premette che *“la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai Soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa”*.

All'interno della Guida questo concetto è più volte ribadito, sin dall'introduzione, laddove si precisa che: *“Rimane responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e euro-unitaria; lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità.”*

Al Soggetto attuatore di ogni specifico Investimento, in quanto responsabile della verifica del rispetto del principio DNSH per ciascun intervento, resta dunque la discrezionalità di interpretare i contenuti della verifica stessa attraverso l'interpretazione della normativa vigente e la sua applicazione allo specifico progetto.

Nella suddetta Guida Operativa è reperibile una **mappatura ed una associazione** dei singoli investimenti PNRR rispetto a delle “aree di intervento” caratterizzate dalle medesime conseguenze in termini di vincoli DNSH. Le aree di intervento sono dettagliate in specifiche **Schede tecniche** che ne riportano i pertinenti riferimenti normativi, vincoli DNSH e relativi possibili elementi di verifica. **Nella suddetta Guida Operativa si precisa che l'associazione tra investimenti e Schede tecniche non ha carattere vincolante e spetterà all'amministrazione selezionare le Schede applicabili a seconda delle peculiarità delle misure per le quali è responsabile.** Le **Schede tecniche** individuano i criteri e gli elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* di cui devono tener conto le procedure, a seconda che la misura rientri o meno in un investimento per cui è stato definito un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione

---

<sup>6</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021, n. 32, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it/Portals/0/Documenti/Circolari/Circolare%20del%2030%20dicembre%202021%20n.%2032.pdf)).

<sup>7</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13.10.2022, n. 33, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it/Portals/0/Documenti/Circolari/Circolare%20del%2013%20ottobre%202022%20n.%2033.pdf)).

dei cambiamenti climatici. In particolare, la Guida identifica due Regimi valutativi attribuibili agli investimenti PNRR:

- Regime 1: l'Investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: l'investimento si limita a "non arrecare un danno significativo" ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

Alla Circolare n. 32 del 30.12.2021 sono, altresì, allegate delle proposte di **check-list per la verifica e il controllo** che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica, la cui **versione aggiornata** è stata **allegata alla Circolare n. 33 del 13.10.2022**. Nello specifico, all'interno delle check-list è riportato lo schema dei controlli richiesti al fine di dimostrare la conformità al DNSH. Le check-list, con la sintesi dei controlli, potranno essere utilizzate anche per i cd. "progetti in essere".

Come specificato nelle summenzionate Circolari del MEF, la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* non ha carattere esaustivo, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la **disamina puntuale della normativa euro-unitaria, nazionale e/o regionale**, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un'attuazione dell'investimento conforme al principio di non arrecare danno significativo **ai principi tassonomici di sostenibilità** e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili<sup>8</sup>, garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico Ambientale", CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017). Nello specifico, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) comporta una *compliance* automatica di alcuni dei vincoli DNSH previsti per le attività di costruzione (Scheda 1), ristrutturazione degli edifici (Scheda 2) e acquisto veicoli (Scheda 9). Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali ad esempio:

- identificazione delle attività volte al contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali;
- aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Partendo dall'edizione aggiornata della Guida del MEF (allegata alla già menzionata Circolare n. 33 del 13.10.2022) e al fine di fornire un compendio sulle specifiche tecniche relative agli interventi di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Unità di Missione PNRR di questa Amministrazione, nella successiva sezione del presente documento, ha predisposto un approfondimento relativo alle indicazioni operative sull'applicazione del principio in esame,

---

<sup>8</sup> Si rappresenta che sono disponibili alcuni webinar di formazione sul principio DNSH operati da ANCI-IFEL fruibili dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure. Le registrazioni e le slide dei webinar sono disponibili ai seguenti [link](#): [L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef \(italiadomani.gov.it\)](#); [Le slide del Webinar "Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti" \(italiadomani.gov.it\)](#).



personalizzando la Guida del MEF sul DNSH agli Investimenti PNRR che la vedono direttamente coinvolta.

Segue una Tabella rappresentativa delle misure di competenza del Ministero, con indicazione del *tagging* climatico al 100% ove presente, del Regime applicabile, delle Schede tecniche individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e delle corrispondenti check-list di riferimento, nelle quali, limitatamente ai progetti in essere, sono stati inseriti anche i riferimenti ai CAM. Si rimanda ai paragrafi successivi e agli allegati al presente documento per l'approfondimento dei relativi aspetti (Schede tecniche e check-list)."

Tab. 1

Misura	Componente	Investimento / Riforma	Regime	Schede tecniche	Check-list
M5	C1	R1.1: Politiche attive del lavoro e formazione			
M5	C1	R1.2: Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso			
M5	C1	I1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 6 Scheda 8 Scheda 9	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 6 Check-list 8 Check-list 9
M5	C1	I1.4: Sistema duale	Regime 2		
M5	C2	R1.1: Legge quadro per le disabilità			
M5	C2	R1.2: Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti			
M5	C2	I1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 9	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 4 Check-list 5 Check-list 9
M5	C2	I1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 5	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 5
M5	C2	I1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 5	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 5



### 3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH attraverso due fasi distinte, ovvero nella **fase ex ante** (svolgimento delle procedure di gara ed affidamento, selezione dei soggetti realizzatori e di avvisi e bandi) e in quella **ex post** (esecuzione dei contratti). Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi ed infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

#### Fase ex ante – Selezione ed affidamento

Come indicato dalla Guida MEF sul DNSH, i criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure PNRR. In particolare, gli impegni presi dovranno essere monitorati **dai primi atti di programmazione della misura al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi**.

Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022,<sup>9</sup> nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo ai singoli obiettivi ambientali. Nello specifico, è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite, ad esempio, l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target*, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

---

<sup>9</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'11.08.2022, n. 32 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 \(mef.gov.it\)](#))

In particolare, nella fase di predisposizione ed **approvazione di un avviso/bando di gara** per selezionare un Soggetto realizzatore, il **Soggetto attuatore** deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DNSH. È necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura in riferimento alla CID<sup>10</sup> (*Council Implementing Decision*) e agli OA (*Operational Arrangements*)<sup>11</sup>.

Nel caso in cui sia richiesto dalla CID e dagli OA, è necessario prevedere esplicitamente un'esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e alla normativa nazionale (ad es. attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento) e il conseguimento di eventuali attestazioni volte a certificare il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente.

A tal fine, si suggerisce di inserire all'interno della documentazione di gara le pertinenti Schede tecniche DNSH pubblicate in allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, aspetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Inoltre, con riferimento alle specifiche DNSH da inserire nella **documentazione di gara e nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori**, è utile la consultazione del *Vademecum* DNSH di Fondazione IFEL - *Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica*,<sup>12</sup> che fornisce suggerimenti, riferimenti bibliografici, *link* a Linee Guida tecniche, illustrazione di metodologie, procedure e proposte tecniche su come integrare e rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e ai CAM.

Segue, al riguardo, un utile estratto dal citato *Vademecum*.

#### Focus Vademecum DNSH di Fondazione IFEL

##### Cosa inserire nei documenti di gara

Come definito nel *Vademecum* DNSH di IFEL (Fondazione ANCI) – in costante aggiornamento – cui si rimanda per i suggerimenti tecnici ai RUP e ai Progettisti, i documenti di gara dovranno tenere conto:

<sup>10</sup> *Council Implementing Decision (CID)* decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia.

<sup>11</sup> *Operational Arrangements (OA)* Accordi Operativi - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR.

<sup>12</sup> Consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>.

- di quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio DNSH" del MEF approvata con Circolare n. 32/2021 e aggiornata con la n.33/2022;
- di quanto previsto dalle "Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC";
- dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- delle specifiche tecniche obbligatorie e delle condizioni di esecuzione del contratto.

#### Affidamento dei servizi di progettazione

Nel caso di affidamento dei servizi di progettazione è necessario che il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie.

#### Affidamento dei lavori

Nel caso di affidamento dei lavori è necessario che il Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto includa tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto pubblico (ad esempio obbligo da parte del Soggetto realizzatore (Appaltatore) di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM. In particolare, è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (Regime 2). Il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Una volta espletate e concluse le fasi di gara, tutta la documentazione a comprova dovrà essere acquisita dal Soggetto attuatore e sarà propedeutica alla stipula del Contratto. Si precisa che, in caso di gare centralizzate, la fase *ex ante* sarà valutata dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante.

Nella fase di **stipula del contratto** con il Soggetto realizzatore, sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali sia indicata, tra gli obblighi del Soggetto realizzatore, il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione. Il Soggetto attuatore potrà, inoltre, richiedere al Soggetto realizzatore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea

e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm*" (DNSH).

Con la stipula del contratto, intesa come assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si conclude la fase *ex ante*.

### Fase *ex post* - Esecuzione e chiusura degli interventi

Il rispetto del Principio del DNSH non si esaurisce con la selezione del Soggetto realizzatore, ma la *compliance* a tale principio andrà verificata dal Soggetto attuatore anche nella fase "*ex post*", ossia nel corso dell'attuazione ed esecuzione del progetto e fino alla sua conclusione.

Il Soggetto attuatore, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, assume infatti specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure PNRR, in particolare del principio DNSH. In fase *ex post*, in qualsiasi momento durante l'espletamento delle fasi di controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento, si terrà conto di quanto previsto in fase *ex ante* relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Per quanto concerne le modalità di verifica della *compliance* al DNSH, in fase di erogazione/pagamento il Soggetto attuatore dovrà prevedere l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del Soggetto realizzatore. Infatti, è necessario che il Soggetto realizzatore garantisca e dimostri il rispetto del principio DNSH (es. presentazione della "**Dichiarazione DNSH** sulla conformità delle spese sostenute"), lasciando in capo al Soggetto attuatore la verifica di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.

Sempre in merito alle verifiche *ex post*, per quanto attiene, in particolare, gli adempimenti attinenti al processo dei **controlli**, con riferimento specifico alla verifica sul rispetto del principio DNSH (trasversale e comune a tutti gli interventi) si precisa che, il rispetto dei vincoli DNSH deve essere certificato attraverso apposita documentazione, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Laddove il principio DNSH costituisca, inoltre, un requisito esplicito dell'intervento espressamente indicato nelle condizionalità di cui *all'Annex* alla CID e agli *Operational Arrangements*, sarà necessario, nella verifica di tutti i punti di controllo delle check-list utilizzate per ogni determinato investimento, indicare la relativa documentazione probatoria.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione probatoria, che consente di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti - il rispetto del principio "*Do No Significant Harm*" (DNSH).

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di verifica all'Investimento in oggetto, di dimostrare la "sostenibilità rispetto ai criteri ambientali EU" dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

## Focus Criteri Ambientali Minimi e Progetti in essere

*I CAM sono adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e mirano a selezionare prodotti, servizi o lavori migliori dal punto di vista ambientale.*

*Come stabilito nella Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza" i CAM rappresentano un **elemento di prova trasversale per il rispetto del principio DNSH.***

*L'applicazione dei CAM può dunque coincidere con il rispetto del requisito tassonomico; tuttavia, in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente. Per tale motivo, ai fini della compilazione degli elementi di verifica contenuti nelle check-list connesse alle Schede tecniche è necessaria una valutazione caso per caso.*

*Per quanto riguarda gli interventi PNRR del Ministero del Lavoro, oggetto delle presenti Istruzioni operative, l'assolvimento dei CAM può facilitare la riconducibilità del rispetto del principio DNSH, in particolare per i cosiddetti "progetti in essere", inclusi nell'Investimento M5C1-1.1, "Piano di potenziamento per i Centri per l'impiego".*

*In riferimento agli investimenti di competenza del MLPS, i CAM possono essere utili ai fini dell'assolvimento del rispetto del principio DNSH, in particolare per quanto concerne le attività di costruzione (Scheda 1), di ristrutturazione degli edifici (Scheda 2), di acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda 3) e di acquisto veicoli (Scheda 9). Al fine di agevolare il lavoro dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli investimenti PNRR di competenza del MLPS, nell'Allegato II "Check-list" è riportata una correlazione tra i CAM e i singoli punti di controllo.*

## Focus Rendicontazione attraverso ReGiS

*Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto attuatore deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento di alcune verifiche, tra cui il rispetto del Principio DNSH. Gli adempimenti volti a certificare tale verifica sono presenti all'interno del sistema ReGiS nella tile "Rendicontazione Spese vs ARdi – Creazione".*

*Oltre all'attestazione di aver effettuato la verifica del rispetto del principio, il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a sistema le check-list (allegate alla Circolare MEF n.33/2022) debitamente compilate in ogni sezione e secondo le modalità descritte dalla relativa Guida MEF. Le check-list sopra richiamate dovranno essere datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore e caricate in un unico file zip. Dovranno essere allegate, in occasione della formazione del rendiconto di progetto, in corrispondenza del flag DNSH, la Dichiarazione DNSH (in occasione della prima domanda di rimborso e del saldo) e l'Attestazione DNSH (per le domande di rimborso intermedie in caso di gare per lavori o opere). Il Soggetto attuatore dovrà, inoltre, conservare la documentazione probatoria delle verifiche effettuate nel proprio fascicolo di progetto rendendola disponibile in caso di eventuali controlli.*

*Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH in due momenti distinti: ex ante ed ex post; pertanto, le check-list sono strutturate indicando le due diverse fasi. Le verifiche si sostanziano nella compilazione delle check-list nelle corrispondenti sezioni, che dovranno essere prodotte unitamente alla dichiarazione di non arrecare danno ai sei obiettivi ambientali.*

*Tale dichiarazione sarà prodotta anche per gli investimenti cui non sono associate Schede tecniche, secondo la mappatura sintetizzata nella tabella di pag. 7.*

#### 4. Missione 5 - Inclusione e Coesione - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

A completamento di quanto precedentemente descritto, questo paragrafo si concentrerà sull'applicazione del Principio DNSH per la Missione 5 – Coesione ed Inclusione, per quanto concerne gli investimenti e le riforme in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Partendo dall'analisi degli investimenti PNRR di cui è responsabile il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento alle relative spese ammissibili che hanno implicazioni in termini di DNSH<sup>13</sup>, il Soggetto attuatore procede a rispettare le indicazioni contenute nella *“Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”*, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, nonché delle *“Schede di autovalutazione”* predisposte dal Ministero in fase di autovalutazione come sopra descritto.

Agli investimenti PNRR assegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono abbinate le relative Schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH, allegate alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, come modificata dalla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, nonché il Regime applicabile (esclusivamente il Regime 2 per gli interventi del MLPS). Esse hanno lo scopo di assistere i soggetti preposti, al livello appropriato, alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Alle Schede tecniche previste dalla mappatura della Guida Operativa sono state aggiunte per l'Investimento M5C2-I1.1, per l'investimento M5C2-I1.2 e per l'investimento M5C2-I1.3 le Schede n. 1 e 3, la cui applicazione è prevista dal Manuale Inclusione dell'UdM-MLPS in corso di elaborazione; per l'Investimento M5C1-I1.1, la Scheda 9, in corso di aggiornamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (tabella riepilogativa di pag. 7).

Le Schede tecniche identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli *ex ante* ed *ex post*.

Dopo l'analisi della Scheda tecnica, per ciascun settore di intervento ritenuto rilevante da parte del Soggetto attuatore ai fini del rispetto del principio DNSH, sarà necessario procedere alla compilazione della relativa **check-list di verifica e controllo**, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella **corrispondente Scheda tecnica**.

Le **check-list** contengono un elenco di punti di domanda relativi alle verifiche e ai controlli utili a garantire il principio DNSH, indicate nella colonna “elemento di controllo”. Si evidenzia che, per ciascuna voce della check-list, questa andrà valorizzata con gli “elementi di controllo” con “sì”, “no” o “non applicabile”. Per ogni elemento di controllo classificato come “non applicabile”, il Soggetto realizzatore dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione. Sempre per quanto attiene la compilazione delle check-list, un ulteriore elemento di dettaglio consiste nella loro suddivisione in due fasi di verifica, *ex ante* ed *ex post*. Per la prima, nella maggior parte dei casi, si farà riferimento alla fase antecedente la stipula del

---

<sup>13</sup> Il Regolamento 2021/241 stabilisce all'art. 17 che sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.



contratto di fornitura di beni, servizi e lavori. Per la fase *ex post*, invece, bisognerà prendere a riferimento le attività di esecuzione dei contratti.

Il **Soggetto realizzatore**, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà contribuire ad alimentare la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nelle schede indicate nella tabella riportate a pag. 7, di cui alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, così come integrata dall'Unità di Missione PNRR.

Per l'ulteriore documentazione richiesta dal MLPS per la verifica del rispetto del DNSH (ad esempio Dichiarazione DNSH, Attestazione DNSH, etc.) si rimanda a quanto previsto nel SiGeCo dell'Unità di Missione e nei singoli Manuali di misura. Tali documenti sono infatti necessari e sarà richiesto ai Soggetti attuatori di produrli a seconda della natura e della fase di avanzamento in cui si trovano i singoli progetti.

Nel novero degli interventi di competenza del Ministero del Lavoro ricadono riforme e investimenti a cui non sono state associate Schede tecniche nella mappatura della Guida operativa, in quanto aventi impatto prevedibile nullo o trascurabile in relazione ai sei obiettivi ambientali. Essi sono: M5C1 – Investimento 1.4 (Sistema duale); M5C1 – Riforma. 1.1 (Politiche attive del lavoro e formazione); M5C1 – Riforma. 1.2 (Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso); M5C2 -Riforma 1.2 (Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti).

Per tali misure il rispetto del principio del DNSH sarà garantito mediante la compilazione della Dichiarazione relativa all'assenza di danno significativo per i sei obiettivi ambientali.

Sia nel caso di progetti a titolarità che a regia<sup>14</sup>, questo Ministero e/o i Soggetti attuatori, qualora lo ritenessero necessario ed ai fini di una più puntuale applicazione delle norme di riferimento relative al principio DNSH, avranno la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione della normativa e degli atti amministrativi applicabili per gli specifici investimenti di cui sono responsabili.

## 5. Conservazione della documentazione

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione richiesta, che consenta di dimostrare – in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti – il rispetto del principio *“Do No Significant Harm”* (DNSH).

Si evidenzia che la mancata/incompleta/inesatta predisposizione e conservazione della documentazione richiesta costituisce la violazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” e che sono previsti meccanismi amministrativi automatici che comportano la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

---

<sup>14</sup>Gli investimenti e i sub-investimenti previsti nel PNRR MLPS si distinguono in progetti a Titolarità dove il soggetto attuatore è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e progetti a Regia dove il Soggetto attuatore è esterno allo stesso Ministero, per lo più rappresentato dalle Regioni e Province Autonome o da altre Pubbliche Amministrazioni centrali, tramite accordi pubblici specifici.



## 6. Conclusioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento che dovessero essere emanati successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti, tra cui l'aggiornamento dell'elenco delle Schede tecniche e relative check-list applicabili ai singoli interventi, in seguito alle costanti interlocuzioni con l'Ispettorato Generale per il PNRR e i Soggetti attuatori.

### ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 5 - Inclusione e Coesione

Allegato I - Schede tecniche (Missione 5 - Inclusione e Coesione)

Allegato II - Check-list (Missione 5 - Inclusione e Coesione)

Allegato III – Dichiarazione DNSH

Allegato IV – Attestazione DNSH